



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Informativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Competizioni ciclistiche su strada.

Nota della Prefettura di Torino prot. 71476/2014/Area III/Auto del 27 ottobre 2014.

Si informa che il Prefetto della Provincia di Torino, con la nota di cui all'oggetto, ha richiamato l'attenzione sui contenuti della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, prot. n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008, relativi alle disposizioni del Decreto 19.12.2007 recante "Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002". Si riporta, di seguito, il testo della circolare ministeriale citata:

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 6 marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto 19 dicembre 2007 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002. Il provvedimento ha previsto la creazione di una nuova figura di soggetto che collabora con il personale di scorta tecnica alle manifestazioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di concorrenti, quali a titolo esemplificativo, quelle denominate "fondo" o "gran fondo", allo scopo di garantire un maggior livello di sicurezza alle manifestazioni stesse.

L'adozione del provvedimento sopraindicato impone la previsione di nuove disposizioni operative a parziale modifica o integrazione di quelle già impartite con la circolare prot. n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003.

1. Addetti alle segnalazioni aggiuntive.

Gli addetti alle segnalazioni aggiuntive, sono stati previsti dal Disciplinare di cui sopra allo scopo di consentire che la scorta tecnica, effettuata da personale abilitato facente parte di società e associazioni sportive, possa essere integrata da qualificati operatori a terra che segnalino agli utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

L'abilitazione per gli addetti alle segnalazioni aggiuntive è rilasciata dai Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale ai soggetti che hanno frequentato un corso di formazione e superato un esame di qualificazione tenuto dalle società o dalle associazioni sportive a cui appartengono.

2. Funzioni degli addetti alle segnalazioni aggiuntive.

Gli addetti alla segnalazioni aggiuntive, d'intesa e sotto la direzione del capo scorta della carovana ciclistica, hanno il compito di segnalare agli utenti delle strade che si immettono su quella interessata da una manifestazione ciclistica, l'attualità del provvedimento di sospensione della circolazione.

I loro compiti si concretizzano in interventi di segnalazione con l'apposito segnale (paletta) volti ad informare gli utenti della strada dell'obbligo di arrestarsi dopo il passaggio del veicolo di scorta recante il cartello "inizio gara ciclistica" e di non proseguire la marcia finché non sia transitato il veicolo recante il cartello di "fine gara ciclistica".

Gli addetti alle segnalazioni di cui sopra devono posizionarsi in corrispondenza delle intersezioni o dei punti sensibili con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'orario fissato per il transito dei concorrenti e possono abbandonare la loro postazione solo dopo 10 minuti dal passaggio del veicolo di scorta recante il cartello di "fine gara ciclistica".

3. Provvedimento di sospensione della circolazione

Le modifiche introdotte dall'art. 7 bis del Disciplinare tecnico incidono in modo rilevante sulla disciplina della sospensione temporanea della circolazione, il cui provvedimento è adottato dai Prefetti conformemente alle direttive impartite con la richiamata circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003.

Occorre, peraltro, sottolineare che la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive è prevista solo per le manifestazioni che impegnano un elevato numero di partecipanti e che richiedono un periodo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti.

Perciò, le manifestazioni sportive per le quali gli organizzatori richiedono un periodo di sospensione della circolazione non superiore a 15 minuti non sono interessate dalle nuove disposizioni.

Anche per le manifestazioni che richiedono una sospensione della circolazione di durata superiore, tuttavia, l'obbligo della presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive è limitato alle sole manifestazioni che hanno un elevato numero di partecipanti che, convenzionalmente, può essere indicato in almeno 200 concorrenti iscritti. Solo per tali manifestazioni, infatti, si rendono necessari prolungati tempi di sospensione del traffico veicolare che richiedono la presenza di personale a terra che presidi le intersezioni o i punti sensibili.

Nelle predette circostanze, peraltro, se la sospensione della circolazione è disposta per un periodo di tempo inferiore a 30 minuti, la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive è richiesta solo per i punti sensibili principali, che, secondo il prudente apprezzamento del responsabile della scorta tecnica, richiedono una particolare attenzione.

Infine, per temperare le esigenze di mobilità degli utenti della strada interessata al transito della manifestazione sportiva, si ritiene utile sottolineare che la possibilità di accordare periodi di sospensione della circolazione superiori a 30 minuti, è necessariamente limitata alle sole manifestazioni che prevedono

la partecipazione di un numero rilevante di concorrenti che, a titolo indicativo, può essere individuato in almeno 400 iscritti. In tali circostanze, la sospensione della circolazione può essere disposta per un periodo massimo di 6 ore a condizione che sia previsto un itinerario alternativo su cui deviare il traffico della strada interessata dalla sospensione stessa.

4. Modifiche alla circolare n.300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003.

In conseguenza delle predette considerazioni, al punto 3.2.2 della circolare 300/A/1/43384/116/1 del 17.6.2003, dopo il secondo capoverso è necessario aggiungere il seguente:

“Conformemente alle indicazioni di cui all'allegata tabella (ALL. 3), per le competizioni sportive che impegnano un numero di partecipanti superiore a 200, quali, a titolo esemplificativo, quelle denominate “fondo o gran fondo”, l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione può prevedere un tempo più lungo di chiusura temporanea della strada.. Tale possibilità è subordinata alla circostanza che gli organizzatori si impegnino a presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso con personale abilitato ad effettuare le segnalazioni di cui all'art. 1 comma 2 bis del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 22.11.2002 e successive modificazioni. Qualora la durata della

sospensione della circolazione sia inferiore a 30 minuti, la presenza di personale addetto alle segnalazioni aggiuntive può essere limitata alle sole intersezioni ritenute più importanti dal responsabile della scorta.

Solo qualora alle medesime competizioni partecipino più di 400 concorrenti, l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione può prevedere che la chiusura temporanea della strada abbia durata superiore alle 2 ore. In ogni caso e salvo motivate eccezioni, non dovrebbe comunque essere prevista una durata superiore alle 6 ore. Tale facoltà è, peraltro, subordinata oltre che alla circostanza che gli organizzatori si impegnino a presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso con il personale abilitato ad effettuare le segnalazioni sopraindicato ed alla presenza di itinerari alternativi sui quali deviare il traffico interessato.

Nei casi sopraindicati, la durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall' art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Disciplinare per le scorte tecniche predetto”.

L'intelligibilità dei contenuti della circolare ministeriale non necessita di alcun ulteriore chiarimento.

ML/RB

Addi, 5.11.2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI